



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Garibaldi" ad indirizzo musicale
Realmonte- Siculiana- Montallegro- Cattolica Eraclea



Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La scuola, comunità educante fondata sui valori della **Costituzione italiana** (artt. 2, 3, 30, 33, 34) e della **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (ratificata con **L. 176/1991**), è chiamata a garantire il pieno sviluppo della persona, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'uguaglianza.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nelle sue molteplici manifestazioni (fisiche, verbali, psicologiche, digitali), costituisce un grave ostacolo alla realizzazione di tali principi e compromette il benessere psico-fisico, relazionale e sociale dei minori.

La **Legge 71/2017** ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, privilegiando approcci educativi e formativi. La recente **Legge 70/2024** ha esteso l'ambito di applicazione anche al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando il ruolo delle istituzioni scolastiche e degli enti territoriali, introducendo nuovi strumenti di prevenzione, sostegno e responsabilizzazione.

Il regolamento scolastico, integrando i principi dello **Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007)** e del **Patto Educativo di Corresponsabilità**, intende:

- prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione, diretta e indiretta;

- promuovere la cultura del rispetto, della legalità e della cittadinanza digitale;
- garantire un sistema di protezione e sostegno alle vittime, accompagnato da azioni educative rivolte anche agli autori di condotte scorrette;
- rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e territorio;
- formare studenti consapevoli, responsabili e capaci di vivere la dimensione digitale con spirito critico e rispetto delle regole.

Dal punto di vista pedagogico e formativo, il regolamento si fonda su una visione integrata: la prevenzione non è solo disciplina, ma **educazione alla convivenza civile, alla gestione dei conflitti e alla cittadinanza attiva**. L'approccio è quello della "scuola inclusiva", in cui l'errore e la devianza diventano occasioni di crescita e recupero, senza rinunciare alla necessaria fermezza contro comportamenti lesivi.

Differenze tra scuole del I e II ciclo

- **Primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di I grado):** prevale l'approccio educativo-preventivo, con interventi di tipo relazionale, attività di sensibilizzazione, formazione all'uso consapevole delle tecnologie, coinvolgimento diretto delle famiglie e del territorio.
- **Secondo ciclo (scuola secondaria di II grado):** si accentua la responsabilizzazione personale degli studenti, con maggiore rilievo dato alla disciplina, alle sanzioni proporzionate e ai percorsi di rieducazione e mediazione. Le norme restano unitarie, ma declinate secondo il grado di maturità e responsabilità attesa.

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni di bullismo e cyberbullismo
- Art. 3 – Riferimenti normativi

Titolo II – Prevenzione e formazione

- Art. 4 – Azioni educative e formative
- Art. 5 – Educazione alla cittadinanza digitale
- Art. 6 – Iniziative di sensibilizzazione e peer education

Titolo III – Ruoli e responsabilità

- Art. 7 – Compiti del Dirigente scolastico
- Art. 8 – Ruolo del referente bullismo e cyberbullismo
- Art. 9 – Funzioni dei docenti e del personale ATA
- Art. 10 – Responsabilità degli studenti
- Art. 11 – Collaborazione delle famiglie

Titolo IV – Interventi e procedure

- Art. 12 – Segnalazione e presa in carico dei casi
- Art. 13 – Protocollo operativo di intervento
- Art. 14 – Rapporti con i servizi territoriali e le forze dell'ordine
- Art. 15 – Tutela della privacy e protezione dei dati

Titolo V – Sanzioni e misure educative

- Art. 16 – Sanzioni disciplinari
- Art. 17 – Misure riparative e percorsi di recupero
- Art. 18 – Attività di utilità sociale e mediazione scolastica

Titolo VI – Monitoraggio e valutazione

- Art. 19 – Raccolta dati e monitoraggio annuale
- Art. 20 – Relazioni e reportistica agli organi collegiali
- Art. 21 – Revisione e aggiornamento del regolamento

Titolo VII – Disposizioni finali

- Art. 22 – Entrata in vigore e diffusione del regolamento
- Art. 23 – Clausola di salvaguardia e rinvio alle norme di legge

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della **Legge 29 maggio 2017, n. 71** e della **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, disciplina le misure di prevenzione, contrasto, protezione e recupero in materia di bullismo e cyberbullismo.
2. Finalità prioritaria del Regolamento è garantire un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso, in cui ogni alunno possa sviluppare le proprie potenzialità cognitive, affettive e relazionali.
3. Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutte le componenti della comunità scolastica – studenti, docenti, personale ATA, dirigenti, famiglie, educatori esterni – e riguardano comportamenti e condotte che si manifestano:
 - a) nei locali e nelle pertinenze della scuola;
 - b) durante attività educative, culturali, sportive o progettuali organizzate dall'Istituto, anche fuori sede;
 - c) nello spazio digitale e telematico, qualora le condotte siano collegate alla vita scolastica o abbiano effetti sul clima educativo della comunità.
4. Il Regolamento integra lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007), il **Regolamento d'Istituto**, il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, nonché l'**ePolicy di Istituto**.
5. L'Istituto riconosce la **Giornata del Rispetto** (20 gennaio) quale momento specifico di educazione, sensibilizzazione e riflessione su temi di non violenza, uguaglianza e legalità.

Art. 2 – Definizioni

1. **Bullismo.** Ai sensi dell'art. 1-bis della L. 70/2024, per bullismo si intende ogni aggressione o molestia reiterata, da parte di uno o più

soggetti, in danno di un minore o di un gruppo di minori, tale da generare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione. Rientrano nel bullismo atti e comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, minacce, ricatti, istigazione all'autolesionismo o al suicidio, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

2. **Cyberbullismo.** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 71/2017, si intende qualunque forma di aggressione, molestia, diffamazione, denigrazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata attraverso mezzi telematici, nonché la diffusione on-line di contenuti lesivi finalizzati a isolare o ridicolizzare la vittima.
3. **Tipologie di cyberbullismo.** Rientrano nella categoria: *flaming* (litigi on-line), *harassment* (molestie ripetute), *denigration* (diffusione di contenuti offensivi), *impersonation* (furto d'identità), *outing* (diffusione di dati sensibili), *exclusion* (esclusione da comunità virtuali), *cyberstalking* (minacce ripetute e gravi).
4. **Ruoli nelle dinamiche.** Oltre a bullo e vittima, assumono rilievo i cosiddetti "gregari", gli "spettatori passivi" e i "difensori". La scuola promuove il coinvolgimento attivo degli studenti in qualità di *peer supporter*, valorizzando condotte prosociali.
5. **Condotte non qualificabili come bullismo.** Non costituiscono bullismo singoli episodi isolati di conflitto o litigi occasionali, che restano soggetti a valutazione disciplinare secondo la gravità.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1. Il Regolamento si fonda sui seguenti riferimenti:
 - **Costituzione della Repubblica Italiana:** artt. 2, 3, 30, 33 e 34;
 - **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (L. 176/1991);
 - **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007);
 - **L. 29 maggio 2017, n. 71** (Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo);

- **L. 17 maggio 2024, n. 70** (Disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo);
 - **Linee di orientamento del MIUR/MIM** per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo (2007, 2015, 2017, 2021);
 - **Regolamento generale sulla protezione dei dati personali** (Reg. UE 679/2016 – GDPR);
 - Documenti di Istituto (PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità, ePolicy).
2. Ogni modifica normativa intervenuta successivamente si intende automaticamente recepita, con conseguente adeguamento del presente Regolamento.

Art. 4 – Azioni educative e formative

1. La scuola riconosce che la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo non si esaurisce nell'adozione di misure disciplinari, ma si fonda su un approccio **pedagogico-educativo**, volto a favorire la crescita personale, il rispetto reciproco, l'empatia e la cittadinanza digitale consapevole.
2. Le azioni educative sono integrate nel **curricolo verticale** e nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**, con particolare attenzione all'educazione civica, alla gestione dei conflitti e alla promozione di comportamenti inclusivi.
3. Per il **primo ciclo** (infanzia, primaria, secondaria di I grado), le azioni privilegiano attività di sensibilizzazione, alfabetizzazione socio-emotiva, circle time, giochi cooperativi e coinvolgimento delle famiglie.
4. Per il **secondo ciclo** (scuola secondaria di II grado), le azioni si focalizzano su responsabilità individuale, educazione alla legalità, utilizzo consapevole delle tecnologie, debate, peer education e percorsi di giustizia riparativa.
5. La scuola promuove:
 - a) **formazione periodica del personale** docente e ATA;
 - b) **coinvolgimento attivo delle famiglie** in attività di informazione e prevenzione;
 - c) **percorsi di peer education** con studenti tutor e ambasciatori digitali;

- d) celebrazione annuale della **Giornata del Rispetto**;
 - e) collaborazione con enti locali, associazioni, servizi territoriali e Polizia Postale.
6. Le azioni formative sono monitorate attraverso specifica modulistica (schede di segnalazione, valutazione e monitoraggio) e rendicontate annualmente al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto.

Titolo II – Prevenzione e formazione

Art. 5 – Azioni di prevenzione integrate nel PTOF

1. L'Istituto inserisce nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** azioni sistematiche di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, in coerenza con la **L. 71/2017**, la **L. 70/2024** e le **Linee di orientamento ministeriali**.
2. Tali azioni comprendono:
 - a) percorsi di **educazione civica** e cittadinanza digitale;
 - b) attività di alfabetizzazione emotiva e gestione dei conflitti;
 - c) laboratori di **educazione all'uso consapevole delle tecnologie** e alla tutela della privacy;
 - d) iniziative di inclusione sociale e di valorizzazione delle differenze;
 - e) programmi di collaborazione con enti locali, associazioni e servizi socio-educativi.
3. Ogni anno il Collegio dei docenti approva un **Piano annuale di prevenzione**, che definisce obiettivi, attività, tempi, risorse e strumenti di monitoraggio.

Art. 6 – Educazione alla cittadinanza digitale

1. La scuola promuove la **cittadinanza digitale attiva e responsabile** attraverso moduli didattici trasversali, volti a sviluppare negli studenti:
 - a) consapevolezza dei diritti e doveri on-line;
 - b) conoscenze di base sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati personali;
 - c) capacità di riconoscere e segnalare comportamenti a rischio in rete;
 - d) rispetto delle regole di netiquette e delle diversità culturali;
 - e) spirito critico verso informazioni e contenuti reperiti in rete.

2. La cittadinanza digitale è oggetto di **curricolo verticale**, con modalità graduate per il primo e il secondo ciclo.
 3. Sono valorizzati gli strumenti di **peer education**, i gruppi di studenti “ambasciatori digitali” e la collaborazione con il **Safer Internet Centre – Generazioni Connesse**.
-

Art. 7 – Attività di sensibilizzazione e peer education

1. L'Istituto organizza periodicamente iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico, anche in occasione di giornate dedicate.
 2. Le attività possono assumere forma di:
 - a) incontri con esperti (psicologi, forze dell'ordine, associazioni, mediatori culturali);
 - b) laboratori teatrali, artistici, musicali e multimediali sul tema del rispetto e della non violenza;
 - c) campagne di comunicazione interna ed esterna (manifesti, spot, prodotti digitali);
 - d) progetti di scambio e gemellaggio con altre scuole;
 - e) concorsi e premi per la produzione di elaborati creativi.
 3. Particolare rilievo assume la **peer education**: gruppi di studenti vengono eletti come tutor con il compito di supportare i compagni, favorire il dialogo e intervenire come facilitatori nei conflitti.
-

Art. 8 – Formazione del personale scolastico

1. Il Dirigente scolastico garantisce la **formazione continua** del personale docente e ATA, con corsi e aggiornamenti su:
 - a) riconoscimento precoce di segnali di bullismo e cyberbullismo;
 - b) gestione educativa e disciplinare dei casi;
 - c) uso della modulistica di segnalazione e monitoraggio;
 - d) strategie di mediazione e giustizia riparativa;
 - e) tutela della privacy e trattamento dei dati personali.
2. Il personale scolastico è tenuto a partecipare alle attività formative e ad applicare in modo coerente i protocolli di intervento.

3. Il **Referente di Istituto per bullismo e cyberbullismo** cura il coordinamento delle iniziative formative, in sinergia con i docenti referenti per l'educazione civica e la cittadinanza digitale.

Titolo III – Ruoli e responsabilità

Art. 9 – Compiti del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico è il garante della sicurezza educativa, del benessere psicofisico e della tutela dei diritti degli studenti, in attuazione della **L. 71/2017**, della **L. 70/2024** e del **D.P.R. 249/1998**.
2. Egli, in particolare:
 - a) assicura l'adozione e l'attuazione del presente Regolamento, curandone la diffusione a studenti, famiglie e personale scolastico;
 - b) nomina formalmente il **Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo**, garantendogli supporto operativo e ore di servizio dedicate;
 - c) vigila affinché siano integrati nel PTOF i percorsi educativi di prevenzione e le attività formative previste dalla normativa vigente;
 - d) riceve e valuta le segnalazioni di atti di bullismo o cyberbullismo, attivando senza indugio le procedure di intervento, in collaborazione con il Referente e con il team di supporto;
 - e) informa tempestivamente le famiglie interessate e, ove necessario, i servizi territoriali competenti (Polizia Postale, Servizi Sociali, ASL, Telefono Azzurro, Safer Internet Centre);
 - f) applica le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto e attiva percorsi educativi e riparativi per gli studenti responsabili di condotte scorrette;
 - g) cura la formazione periodica del personale scolastico e garantisce la presenza di momenti di sensibilizzazione annuali rivolti agli studenti;
 - h) redige una **relazione annuale** al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto, anche ai fini di eventuali aggiornamenti del Regolamento.
3. Nei casi di particolare gravità o recidiva, il Dirigente scolastico esercita il potere di segnalazione all'Autorità giudiziaria e al Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa.

Art. 10 – Ruolo del Referente per bullismo e cyberbullismo

1. Il Referente di Istituto è un docente nominato dal Dirigente scolastico, scelto tra coloro che dimostrano competenze pedagogiche, digitali e relazionali.
2. Compiti principali del Referente:
 - a) coordinare la rete di prevenzione interna, collaborando con i coordinatori di classe, i docenti di educazione civica e le figure di supporto psicopedagogico;
 - b) gestire, in sinergia con il Dirigente scolastico, la presa in carico delle segnalazioni, documentandole attraverso la modulistica d'istituto (Scheda di segnalazione, Valutazione approfondita, Scheda di monitoraggio);
 - c) fungere da punto di contatto con il **Safer Internet Centre – Generazioni Connesse**, con Telefono Azzurro, la Polizia Postale e le altre agenzie territoriali di supporto;
 - d) promuovere attività di informazione, campagne di sensibilizzazione e progetti didattici;
 - e) monitorare i casi attivi, predisponendo relazioni periodiche al Dirigente e al Collegio dei docenti;
 - f) partecipare a corsi di formazione specifici e diffonderne i contenuti all'interno della comunità scolastica.
3. Il Referente collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per promuovere la partecipazione attiva della comunità educante alle politiche di prevenzione.

Art. 11 – Funzioni dei docenti

1. I docenti hanno il compito primario di vigilare, educare e intervenire tempestivamente in caso di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo, segnalando senza indugio i fatti al Dirigente scolastico o al Referente.
2. Ogni docente è tenuto a:
 - a) promuovere in classe un clima relazionale positivo, fondato sul rispetto e sulla collaborazione;
 - b) integrare nei percorsi didattici i temi del rispetto, della cittadinanza

- digitale e della gestione dei conflitti;
- c) favorire la partecipazione degli studenti a laboratori, progetti e attività di prevenzione;
 - d) collaborare con il Referente e con il Dirigente nella raccolta e nella documentazione delle segnalazioni;
 - e) adottare metodologie inclusive e strategie di apprendimento cooperativo che riducano i rischi di esclusione ed emarginazione;
 - f) sostenere percorsi di mediazione e riparazione in caso di comportamenti scorretti, accompagnando l'alunno responsabile in un cammino educativo di recupero;
 - g) informare le famiglie con tempestività e trasparenza, garantendo il rispetto della privacy.
3. In caso di mancato intervento o omissione della segnalazione, il docente può incorrere in responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalle norme vigenti.
-

Art. 12 – Ruolo del personale ATA

1. Il personale ATA, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
 2. In particolare:
 - a) esercita una vigilanza attenta e discreta nei luoghi comuni (corridoi, cortili, mense, spogliatoi, servizi igienici);
 - b) segnala tempestivamente al docente o al Dirigente eventuali episodi osservati o comportamenti sospetti;
 - c) contribuisce a diffondere un clima di rispetto e collaborazione tra studenti, favorendo atteggiamenti di fiducia e di ascolto;
 - d) partecipa, se previsto, ad attività di formazione promosse dall'Istituto sui temi della prevenzione.
-

Art. 13 – Responsabilità degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di convivenza civile e digitale, assumendosi la responsabilità personale delle proprie azioni in coerenza con lo **Statuto delle studentesse e degli studenti**.
2. Ogni alunno deve:
 - a) rispettare la dignità, la libertà e la reputazione dei compagni e del

- personale scolastico;
- b) astenersi da ogni forma di violenza, minaccia, esclusione, discriminazione o molestia, in presenza e in rete;
 - c) utilizzare in modo corretto e responsabile gli strumenti digitali e i social network;
 - d) segnalare al docente o al Referente episodi di bullismo o cyberbullismo, anche in forma riservata;
 - e) collaborare ai percorsi di mediazione, educazione o utilità sociale eventualmente previsti a titolo di sanzione riparativa.
3. Gli studenti rappresentanti negli organi collegiali hanno il compito di farsi promotori di iniziative di sensibilizzazione e di favorire l'emersione dei casi, in un'ottica di corresponsabilità.
-

Art. 14 – Collaborazione delle famiglie

1. Le famiglie sono parte integrante della comunità educante e hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
2. I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a:
 - a) rispettare e sottoscrivere il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, che include specifiche clausole relative all'uso delle tecnologie digitali;
 - b) vigilare sull'uso domestico dei dispositivi elettronici e delle piattaforme on-line da parte dei figli;
 - c) collaborare attivamente con la scuola nella segnalazione, nella gestione e nella risoluzione degli episodi;
 - d) partecipare agli incontri formativi e informativi organizzati dall'Istituto;
 - e) sostenere i percorsi educativi e riparativi a cui i figli siano chiamati a partecipare;
 - f) contribuire a diffondere un clima di fiducia, rispetto e corresponsabilità tra scuola e famiglia.
3. Nei casi previsti dalla normativa, i genitori sono tenuti a rispondere civilmente degli atti compiuti dai figli, senza pregiudizio per i percorsi educativi e di sostegno avviati dall'Istituto.

Titolo IV – Interventi e procedure

Art. 15 – Segnalazione e presa in carico dei casi

1. Chiunque – studente, docente, personale ATA, genitore – venga a conoscenza di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo ha il dovere di informare senza indugio il docente di classe, il Referente o il Dirigente scolastico.
 2. La segnalazione può essere:
 - a) **formale**, attraverso la compilazione della *Scheda di prima segnalazione* (Allegato 1);
 - b) **informale**, mediante comunicazione verbale o scritta, successivamente verbalizzata e registrata.
 3. Tutte le segnalazioni sono prese in carico dal **Referente**, che avvia immediatamente la fase di analisi preliminare.
 4. È garantita la **riservatezza** del segnalante e della persona coinvolta, nel rispetto del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e delle norme nazionali sulla privacy.
 5. Il mancato adempimento all'obbligo di segnalazione da parte del personale scolastico costituisce violazione dei doveri di servizio.
-

Art. 16 – Protocollo operativo di intervento

1. Il protocollo di intervento si articola nelle seguenti fasi:
 - a) **Raccolta della segnalazione** e apertura del fascicolo (Scheda Allegato 1);
 - b) **Valutazione preliminare** da parte del Referente e del Dirigente, con eventuale utilizzo della *Scheda di valutazione approfondita* (Allegato 2);
 - c) **Convocazione del team operativo**, composto da Dirigente, Referente, coordinatore di classe, docenti interessati, e, se necessario, psicologo scolastico o consulenti esterni;
 - d) **Colloqui riservati** con la presunta vittima, l'autore/i della condotta e gli eventuali testimoni, nel rispetto della dignità di ciascuno;
 - e) **Informativa alle famiglie** coinvolte, con richiesta di collaborazione immediata;
 - f) **Definizione del piano di intervento** personalizzato, che può prevedere azioni di protezione della vittima, percorsi educativi per

- l'autore e coinvolgimento degli spettatori;
- g) **Monitoraggio e verifica** dell'efficacia degli interventi, tramite la *Scheda di monitoraggio* (Allegato 3).
2. In caso di comportamenti di particolare gravità o reiterazione, il Dirigente scolastico informa senza ritardo le autorità competenti (Polizia Postale, Servizi Sociali, Autorità giudiziaria minorile).
 3. Tutta la documentazione è custodita in forma riservata e archiviata secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
-

Art. 17 – Rapporti con i servizi territoriali e le forze dell'ordine

1. L'Istituto collabora attivamente con i servizi territoriali (ASL, Servizi Sociali, Polizia Postale, enti del Terzo Settore, associazioni accreditate), in attuazione della **L. 70/2024** e delle **Linee di orientamento ministeriali**.
 2. Nei casi di cyberbullismo, è attivato il collegamento diretto con la **Polizia Postale e delle Comunicazioni**, anche ai fini dell'oscuramento o della rimozione dei contenuti on-line, come previsto dall'art. 2 della **L. 71/2017**.
 3. Per garantire il sostegno psicologico e pedagogico alle vittime e agli autori, la scuola si avvale di protocolli di intesa con i servizi socio-sanitari locali e con gli sportelli di ascolto territoriali.
 4. L'Istituto valorizza i canali messi a disposizione dal **Safer Internet Centre** e dal numero verde **19696 di Telefono Azzurro**, quali strumenti di consulenza, supporto e orientamento per minori, famiglie e docenti.
 5. Ogni collaborazione con enti esterni è formalizzata attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, che garantiscono la chiarezza dei ruoli e la tutela dei dati personali.
-

Art. 18 – Tutela della privacy e protezione dei dati

1. Tutte le fasi del procedimento (segnalazione, indagine, intervento, monitoraggio) si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (**Regolamento UE 2016/679 – GDPR, D.lgs. 196/2003** come modificato dal D.lgs. 101/2018).

2. Sono tutelati in particolare:
 - a) l'identità della vittima, dell'autore e dei testimoni;
 - b) la riservatezza delle famiglie coinvolte;
 - c) l'uso limitato e proporzionato dei dati raccolti.
3. La diffusione di informazioni avviene solo nei limiti strettamente necessari alla gestione del caso e alle finalità educative e disciplinari previste dal Regolamento.
4. L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati (accessi riservati, archiviazione protetta, conservazione limitata nel tempo).
5. Gli studenti e le famiglie sono informati, tramite il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, delle regole di trattamento dei dati personali connessi alla gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo.

Titolo V – Sanzioni e misure educative

Art. 19 – Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari e le misure educative hanno finalità **formativa e rieducativa**, coerente con i principi costituzionali (**art. 27, c. 3, Cost.**) e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Ogni provvedimento è adottato nel rispetto di criteri di **gradualità, proporzionalità, tempestività e personalizzazione**, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e delle condizioni soggettive dello studente responsabile.
3. Nessuna sanzione ha carattere meramente punitivo: il comportamento scorretto diventa occasione di crescita attraverso **percorsi educativi, riparativi e di responsabilizzazione**.
4. Sono sempre garantiti il diritto al contraddittorio, la difesa dello studente e la partecipazione della famiglia al procedimento disciplinare.

Art. 20 – Tipologia delle sanzioni disciplinari

1. In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento, le sanzioni possono consistere in:
 - a) **ammonizione verbale** da parte del docente o del Dirigente

scolastico;

b) **annotazione sul registro elettronico** e comunicazione alla famiglia;

c) **attività di utilità sociale o scolastica** all'interno dell'Istituto;

d) **sospensione dalle attività didattiche** con obbligo di frequenza, per favorire la partecipazione a percorsi di educazione civica e laboratori di riflessione sul comportamento;

e) **sospensione dalle attività didattiche** riservata ai casi più gravi, da deliberarsi dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, con successivo colloquio di rientro e piano educativo individualizzato.

2. Non sono mai consentite punizioni che ledano la dignità della persona, che siano lesive del diritto allo studio o che abbiano carattere discriminatorio.

Art. 21 – Misure educative e riparative

1. A fianco delle sanzioni, la scuola privilegia **misure educative e riparative**, che consentono allo studente di riconoscere il danno provocato e di ricostruire relazioni positive.
 2. Tra le misure attivabili:
 - a) **attività di utilità sociale** (cura degli spazi scolastici, supporto in attività didattiche, collaborazione a progetti di solidarietà);
 - b) **percorsi di mediazione scolastica** tra autore e vittima, gestiti con la supervisione di docenti o mediatori qualificati;
 - c) **laboratori di riflessione e scrittura**, produzione di elaborati o campagne di sensibilizzazione rivolte ai compagni;
 - d) **percorsi di formazione obbligatoria** sull'uso consapevole della rete, sulla gestione dei conflitti, sull'empatia e sulla responsabilità;
 - e) **coinvolgimento in progetti territoriali** di volontariato e cittadinanza attiva;
 - f) colloqui di sostegno con psicologi o esperti esterni, in accordo con le famiglie.
 3. Le misure educative possono essere combinate con le sanzioni disciplinari, sostituendole o integrandole.
-

Art. 22 – Criteri di graduazione delle misure

1. La scelta tra sanzione disciplinare e misura educativa avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) **lieve entità e episodicità** del comportamento → prevalenza di ammonizione e percorsi educativi;
 - b) **recidiva o reiterazione** → applicazione di sanzioni graduate abbinate a misure riparative;
 - c) **condotte di particolare gravità** (minacce, violenze fisiche, diffusione di contenuti sessualmente espliciti, discriminazioni gravi) → sospensione e attivazione dei percorsi esterni;
 - d) **comportamenti penalmente rilevanti** → oltre alle sanzioni scolastiche, immediata segnalazione alle Autorità competenti.
-

Art. 23 – Denuncia all'Autorità giudiziaria e responsabilità penale

1. Quando i comportamenti configurano ipotesi di reato ai sensi del **Codice Penale** (es. percosse, lesioni personali, minacce gravi, diffamazione aggravata, istigazione al suicidio, pornografia minorile, stalking, trattamento illecito di dati personali), il Dirigente scolastico è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'**Autorità giudiziaria** o alla **Polizia Postale**, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
 2. Nei casi di cyberbullismo, la segnalazione riguarda anche l'oscuramento o la rimozione dei contenuti on-line ai sensi dell'art. 2 della **L. 71/2017**.
 3. La segnalazione all'Autorità giudiziaria non esclude, ma anzi integra, l'attivazione dei percorsi educativi e riparativi in ambito scolastico, che restano strumenti fondamentali per il recupero dello studente.
 4. I genitori sono informati senza indugio di ogni iniziativa di natura giudiziaria, nel rispetto della normativa sulla privacy.
-

Art. 24 – Colloquio di rientro e monitoraggio

1. Al termine di una sanzione disciplinare, lo studente è tenuto a partecipare a un **colloquio di rientro** con il Dirigente scolastico, il coordinatore di classe, il Referente e, ove necessario, lo psicologo scolastico.

2. Nel colloquio vengono:
 - a) verificati i motivi del comportamento scorretto;
 - b) illustrati gli impegni educativi da assolvere;
 - c) definite le modalità di reinserimento positivo nella comunità scolastica.
3. Tutti i percorsi educativi e riparativi sono oggetto di **monitoraggio periodico**, tramite la compilazione della *Scheda di intervento e monitoraggio* (Allegato 3).

Titolo VI – Monitoraggio e valutazione

Art. 25 – Raccolta e gestione dei dati

1. L'Istituto raccoglie dati relativi agli episodi di bullismo e cyberbullismo tramite la modulistica ufficiale allegata (Scheda di segnalazione, Valutazione approfondita, Monitoraggio).
 2. I dati vengono trattati in forma **aggregata e anonima**, al fine di:
 - a) individuare trend e criticità ricorrenti;
 - b) valutare l'efficacia delle azioni educative e preventive;
 - c) programmare interventi mirati.
 3. È fatto divieto di diffondere dati personali idonei a identificare gli studenti coinvolti, in conformità al **GDPR** e al **Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)**.
-

Art. 26 – Relazioni periodiche agli organi collegiali

1. Il Dirigente scolastico, con il supporto del Referente, redige una **relazione annuale** indirizzata al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, contenente:
 - a) numero e tipologia degli episodi segnalati;
 - b) azioni educative e disciplinari intraprese;
 - c) attività formative realizzate;
 - d) esiti dei percorsi riparativi e di mediazione;
 - e) proposte di miglioramento per l'anno successivo.
2. La relazione è discussa in sede collegiale e allegata al PTOF come documento di monitoraggio.

3. Copia sintetica della relazione, priva di dati sensibili, è resa disponibile alle famiglie sul sito web dell'Istituto.
-

Art. 27 – Valutazione dell'efficacia degli interventi

1. Ogni anno il Collegio dei docenti valuta l'efficacia delle strategie di prevenzione e contrasto adottate, tenendo conto di:
 - a) riduzione del numero di episodi segnalati;
 - b) qualità del clima relazionale nelle classi;
 - c) feedback raccolti da studenti, famiglie e docenti;
 - d) risultati di questionari di autovalutazione e benessere scolastico.
 2. La valutazione confluisce nel **Rapporto di Autovalutazione (RAV)** e nel **Piano di Miglioramento (PdM)** dell'Istituto.
-

Art. 28 – Revisione e aggiornamento del regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a **revisione triennale**, o comunque ogniqualvolta intervengano nuove disposizioni legislative o si renda necessario un aggiornamento in base ai risultati del monitoraggio.
2. La revisione è approvata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il parere del Comitato dei genitori e della Consulta degli studenti.
3. Ogni aggiornamento viene diffuso con le medesime modalità di pubblicazione del Regolamento originario.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 29 – Entrata in vigore e diffusione del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del **Consiglio di Istituto** e viene immediatamente inserito tra i documenti ufficiali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, PTOF, Patto Educativo di Corresponsabilità, ePolicy).

2. Una copia integrale del Regolamento è pubblicata sul sito web della scuola ed è consegnata, in formato digitale o cartaceo, a tutte le famiglie al momento dell'iscrizione.
3. Ogni classe dedica almeno un'ora annuale di presentazione e discussione del Regolamento, con il supporto del docente coordinatore o del referente di educazione civica, affinché gli studenti siano pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri.

Art. 30 – Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di istruzione, sicurezza e responsabilità civile e penale.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e sopravvenute norme di legge o regolamento statale, prevalgono queste ultime, con conseguente obbligo di adeguamento.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate in coerenza con i principi costituzionali, con le convenzioni internazionali sui diritti dei minori e con lo **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

Art. 31 – Rinvio alle norme di legge

1. Il Regolamento rinvia, in particolare, alle seguenti disposizioni:
 - **Costituzione della Repubblica Italiana**, artt. 2, 3, 30, 33 e 34;
 - **D.P.R. 249/1998** (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) e **D.P.R. 235/2007**;
 - **Legge 29 maggio 2017, n. 71** (*Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*);
 - **Legge 17 maggio 2024, n. 70** (*Disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*);
 - **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e **D.lgs. 196/2003** (*Codice della privacy*), come modificato dal D.lgs. 101/2018;

- **Linee di orientamento ministeriali** aggiornate per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (2017–2021).
2. Ogni ulteriore richiamo normativo o giurisprudenziale non espressamente riportato si intende automaticamente applicabile in quanto parte integrante del quadro giuridico di riferimento.